

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

(Deliberazioni di Giunta Regionale n. 7868/2002, n. 13950/2003, n. 8943/2007, n. 8127/2008 e n. 713/2010, succ. modifiche ed integrazioni)

SOMMARIO

ART. 1 - NORME GENERALI _____	4
ART. 2 – DEFINIZIONI _____	4
ART. 2A - CORSI D'ACQUA _____	4
ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA _____	8
ART. 3A – CORSI D’ACQUA PRINCIPALI _____	9
ART. 3B – CORSI D’ACQUA MINORI _____	9
ART. 3D – RETICOLO IDROGRAFICO DI COMPETENZA DEI PRIVATI _____	10
ART. 4 – NORME SPECIFICHE _____	10
ART. 4A – FONTANILI _____	10
ART. 4B– CORSI D’ACQUA _____	11
ART. 5 – NORME GENERALI _____	13
ART. 5A – ATTIVITÀ VIETATE _____	13
ART. 6 - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE _____	14
ART. 7 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO _____	17
ART. 8 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI _____	20
ART. 8A – SOTTOPASSI _____	20
ART. 8B – GRIGLIE _____	21
ART. 8C – ARGINI _____	22
ART. 8D - CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE) _____	22
ART. 8E – INTUBAMENTI _____	22
ART. 8F - SCARICHI IN CORSI D'ACQUA _____	23
ART. 9 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE _____	24
ART. 9A - AUTORIZZAZIONI _____	24
ART. 9B- PARERE IDRAULICO _____	25
ART. 9C - CONCESSIONE _____	26
ART. 9D – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA _____	28
ART. 9E – PROCEDURE PER SDEMANIALIZZAZIONE _____	29
ART. 10 – RIPRISTINO DI CORSI D’ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA _____	29
ART. 11 - CAUZIONI. TARIFFE E CANONI DI CONCESSIONE E PER AUTORIZZAZIONI. PERIODICITÀ DEI RINNOVI _____	30

ELENCO degli ALLEGATI
al DOCUMENTO TECNICO ed al REGOLAMENTO

1. CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO – SCALA 1:5.000

2. CARTA DELLE FASCE DI RISPETTO E TUTELA – SCALA 1:5.000

ART. 1 - NORME GENERALI

L'obiettivo da perseguire con il presente Regolamento di Polizia Idraulica si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Le norme generali del Regolamento, fatti salvi gli specifici obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità di intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

L'amministrazione comunale, attraverso le commissioni consiliari ed i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza.

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 2A - CORSI D'ACQUA

Per la definizione di "corso d'acqua" si può utilmente far riferimento alla deliberazione del Comitato Interministeriale Ambiente del 04/02/1977 pubblicata sulla G.U. 21/02/1977, n. 48, che comprende in tale denominazione "... i corsi d'acqua naturali, fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali", oltre ai collettori artificiali di acque meteoriche.

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, i corsi d'acqua possono avere carattere costante a cielo aperto, carattere stagionale a cielo aperto, possono essere interrati a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati) o essere assimilati agli alvei dei torrenti con andamento stagionale o episodico.

Ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 37 (in Suppl. ordinario n. 11, alla Gazz. Uff. n. 14, del 19 gennaio) "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche" - Art. 1 -, "... i terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le

altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia. Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico”.

E' necessario segnalare che, a seguito di ricorsi sulle disposizioni contenute nelle sopracitate DGR del 2002-03, la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 91/2004 ha parzialmente annullato tali disposizioni con particolare riferimento all'Allegato D (Individuazione del reticolo dei corsi d'acqua -canali di bonifica- gestiti dai Consorzi di Bonifica).

Successivamente, la Regione Lombardia con la DGR n. 7/20552 del 2005 ha individuato il Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi, specificando che in materia di polizia idraulica devono essere applicate le DGR del 2002-03, così come parzialmente annullate dalla Sentenza sopracitata, sino all'entrata in vigore del Regolamento Regionale di Polizia Idraulica avvenuta recentemente con l'approvazione della Giunta regionale (deliberazione n. 8/11119 del 3 febbraio 2010) e la pubblicazione sul BURL (2° supplemento ordinario al n. 6) del 12 febbraio 2010.

Secondo la classificazione derivante dalle DGR 25.01.2002 n. 7/7868 e 01/08/2003 n. 8/13950, i corsi d'acqua in territorio comunale appartengono (ALLEGATO 1 – CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO):

A) **Reticolo principale** individuato dall'allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002 n. VII/7868 (parzialmente modificato dalla D.G.R. 01/08/2003 n. 8/13950), sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica.

Nel territorio di Zelo Surrigone, il Reticolo Principale è costituito dai seguenti corsi d'acqua:

n. progressivo	denominazione	n. iscr. el. AA.PP.	classificazione	competenza	gestione
MI002 In carta (1)	Navigliaccio o Ticinello Occidentale	8	R. Principale - Allegato A (DGR n. 7/7868 del 25.01.2002, succ. mod.)	Regione Lomb.	Regione Lomb.

B) Reticolo idrografico di competenza dei privati. Le acque vengono derivate essenzialmente dal Naviglio Grande, appartenente alla gestione del Consorzio Est-Ticino Villorresi.

n. progressivo	denominazione	n. iscr. el. AA.PP.	classificazione	competenza	gestione
3	CAVO CANTÙ	NE	Privato	Privata	Consorzio Motta-Besate
4	ROGGIA PIONA	NE	Privato	Privata	Suardi, Capelli. Colombo di Caselle
5	ROGGIA MOGGIO	NE	Privato	Privata	Suardi, Capelli
6	ROGGIA CINA	NE	Privato	Privata	Artusi, De Ponti, Baietta, Brognoli, Tarantola, Bielli. Pricca (Rosate)
7	ROGGIA AVOGADRO	NE	Privato	Privata	Suardi, Adriana Po, Bielli e Ultrocchi (Rosate)
8	CAVO CERRO	NE	Privato	Privata	Lovati (Rosate) –c.na Perdono Morimondo
9	CAVO LUCINI	NE	Privato	Privata	Cavigliano Sergio. Cazzaniga (C.na Lucina-Gudo V.)
10	CAVO BERETTA CATTANEO	NE	Privato	Privata	SADAI s.r.l.
11	CAVO SERGINO II	NE	Privato	Privata	Ultrocchi
12	ROGGIA SANT'AMBROGIO	NE	Privato	Privata	Frigè, Artusi, De Ponti, Arioli, De Paoli, Camussone
13	ROGGIA LONGONA	NE	Privato	Privata	Invernizzi, Mainetti (Rosate)
14	ROGGIA MISCHIA II	NE	Privato	Privata	Consorzio Roggia Mischia (Ing. Cassani)
15	ROGGIA MISCHIETTA	NE	Privato	Privata	Frigè, Capelli
16	CAVO GAMBIRONE	NE	Privato	Privata	Conca (c.na Merina s.r.l.),
17	CAVO BERNARDELLO	NE	Privato	Privata	Conca (c.na Merina s.r.l.), Bonati
18	ROGGIA LEONA	NE	Privato	Privata	Conca, De Ponti, Cavigliano, Ultrocchi
19	ROGGIA BERGONZA	NE	Privato	Privata	Consorzio Roggia Bergonza (Ing. Cassani)
20	COLO GAMBIRONETTO	NE	Privato	Privata	Guerrini (c.na Coria)

C) **Reticolo minore di competenza comunale**, individuato per differenza dai precedenti tipi di reticolo, in base alla definizione del regolamento di attuazione della Legge n. 36/1994, ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1, comma 1, del regolamento) ad esclusione di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua" (art. 1, comma 2, del regolamento). In particolare dovranno essere in linea generale considerati corsi d'acqua, e pertanto contemplati dalle presenti norme, tutti quelli rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri :

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- siano interessati da derivazioni d'acqua;
- siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

Con riferimento a quanto sopra esposto, a quanto indicato nei precedenti paragrafi ed attraverso il confronto con i documenti analoghi già approvati dalla Regione Lombardia nell'area vasta e per i territori direttamente confinanti, nel territorio di Zelo Surrigone non sono presenti tratti idrografici ascrivibili al Reticolo Minore di competenza del Comune.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Le fasce di rispetto sono le aree attigue al corso d'acqua che consentono l'accessibilità al medesimo ai fini della sua manutenzione, della sua fruizione, riqualificazione ambientale e per salvaguardare la sua integrità strutturale e morfologica.

Le fasce di tutela istituite sui corsi d'acqua in territorio comunale, di ampiezza diversa e con indicazioni normative differenti, tengono conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni,
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo,
- della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale;
- della situazione urbanistica locale.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Tali fasce, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

Le Fasce di Tutela individuate sui corsi d'acqua in territorio comunale sono cartografate in **ALLEGATO 2 – CARTA DELLE FASCE DI RISPETTO E DI TUTELA.**

Si specifica che, ai fini pratici, le effettive distanze dovranno essere misurate in loco secondo le modalità sopra riportate in quanto la rappresentazione grafica ha significato indicativo. In ogni caso, gli stessi limiti dovranno essere ricalcolati e precisati in occasione di ogni futuro intervento che interessi le fasce circostanti i corsi d'acqua.

ART. 3A – CORSI D’ACQUA PRINCIPALI

Per i corsi d’acqua Principali dovranno essere rispettate le seguenti distanze (RD 523/04 art 96):

- 4 m da entrambe le sponde (fascia di Tutela Assoluta: FTA);
- 10m da entrambe le sponde (fascia di Rispetto: FR);

La riduzione della FR potrà essere valutata esclusivamente dal punto di vista idraulico eseguendo uno studio, firmato da tecnico abilitato, che valuti la compatibilità idraulica della sezione d’alveo con una portata con tempo di ritorno di 100 anni e le eventuali aree di esondazione.

Tali indicazioni, ove non siano in contrasto con le normative vigenti, sono applicate al Reticolo Principale in territorio comunale, costituito da:

- Navigliaccio o Canale Ticinello Occidentale (fasce definite dal RD 523/04 - art. 96) (in ottemperanza alla D.G.R. n. 8/8127/08);

ART. 3B – CORSI D’ACQUA MINORI

In termini generali, per i corsi d’acqua Minori dovranno essere rispettate le seguenti distanze (fasce definite dal RD 523/04 - art. 96):

- 4 m da entrambe le sponde, corrispondente alla Fascia di Tutela Assoluta (FTA);
- 10m da entrambe le sponde, definita Fascia di Rispetto (FR).

Tali indicazioni sono di norma applicate al Reticolo Minore comunale che, nel caso di Zelo Surrigone, non trova rappresentanza.

Dal punto di vista della tutela ambientale, ai sensi dell’ Art. 34 delle NTA del PTCP della Provincia di Milano, per i fontanili dovranno essere rispettate le seguenti distanze:

- 50m misurati dall’orlo della testa (o dalla zona di risorgenza diffusa);
- ove possibile, 25m lungo l’asta, ovvero non meno di 12,5m dalla mezzeria dell’alveo verso ciascuna sponda e per i primi 150m del tracciato.

Le sopraelencate indicazioni non sono applicate in territorio di Zelo Surrigone in quanto non sono presenti elementi idrografici di tale specie.

ART. 3D – RETICOLO IDROGRAFICO DI COMPETENZA DEI PRIVATI

Nel territorio in studio, che rientra nel Comprensorio di Bonifica Est Ticino Villoresi, non sono presenti canali inseriti nell'elenco dell'allegato D della DGR 7/13950/2003 (relativa ai canali gestiti dai consorzi di bonifica), così come modificata, a seguito della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 91/2004, dalla DGR 7/20552/2005. In tale zona, pertanto, non sono presenti fasce di rispetto ma valgono le regole del Codice Civile ed il RD 1933 n. 1775, come modificato dal D.Lgs. 12 luglio 1993 n. 275.

ART. 4 – NORME SPECIFICHE

ART. 4A – FONTANILI

Dal punto di vista della tutela ambientale, le Norme di attuazione del PTCP dedicano alcuni articoli agli elementi idrografici del territorio agrario secondo il principio della salvaguardia e della tutela dei corsi d'acqua. In particolare, si riporta di seguito l'estratto dell'art. 21 (che sostituisce l'art. 34 del PTCP approvato con D.C.P. 14.10.2003, n. 55) inerente i fontanili:

3. Per i fontanili valgono gli indirizzi e le prescrizioni di cui ai successivi punti 3.1 e 3.2.

3.1.- Indirizzi:

- sono ammessi interventi per la riqualificazione della testa e dell'asta per una lunghezza di almeno 150 m o minore ove quest'ultima sia più breve e relative fasce di pertinenza;*
- sono consenti gli interventi necessari per la normale manutenzione della testa e dell'asta, da effettuarsi con tecniche che comunque mantengano la funzione idraulica dei fontanili;*

- *sono ammessi interventi per la fruizione, quali piccole attrezzature di osservazione e percorsi pedonali purchè compatibili con le finalità della conservazione e della valorizzazione naturalistica del bene.*

3.2.- Prescrizioni:

- *è vietato interrare o modificare nel suo segno morfologico la testa e l'asta dei fontanili ... non compresi negli ambiti del tessuto urbano consolidato definito dal PGT, intesi come opere idraulico agrarie composte da testa e asta da cui trae origine un corso d'acqua a fini irrigui; sono fatti salvi gli interventi volti alla manutenzione agricola e/o riqualificazione idraulica e ambientale dei fontanili stessi;*
- *è vietata ogni opera di trasformazione all'interno di una fascia, e ove lo stato di fatto lo consenta, di ampiezza non inferiore a 50 metri misurata dall'orlo della testa e non inferiore a 25 metri lungo l'asta, per il primo tratto di 150 metri. L'ampiezza della fascia lungo l'asta, si intende misurata a partire dalla linea di mezzeria dell'alveo, computando non meno di 12,5 metri per parte;*
- *le eventuali recinzioni sono consentite solo in forma di siepi di vegetazione arbustiva e in legno;*
- *le trasformazioni che interferiscono sulla funzionalità idraulica di un fontanile anche attraverso una perturbazione al regime delle acque sotterranee, dovranno provvedere, anche in maniera artificiale, a garantire l'alimentazione della sua testa;*
- *sono ammessi interventi in contrasto con le suddette prescrizioni per opere di pubblica utilità, previa verifica che non vi siano alternative progettuali che rispettino il fontanile, l'asta e le relative fasce di rispetto.*

ART. 4B- CORSI D'ACQUA

Dal punto di vista della tutela ambientale, nelle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, si rileva dall'art. 28 riportato in estratto, quanto segue:

3. Per i corsi d'acqua valgono i seguenti indirizzi, che assumono efficacia prescrittiva e prevalente qualora riguardino le aree vincolate ai sensi degli articoli 10 e 134 del decreto legislativo 42/2004 nonché le aree disciplinate dal PAI vigente:

- *le opere di tombinatura esistenti sui corsi d'acqua dovranno essere rimosse ripristinando, ove possibile, le sezioni di deflusso a cielo aperto;*

- *eventuali interventi di razionalizzazione del sistema irriguo, dovranno privilegiare andamenti di tracciato naturali, forme e comunque dovranno essere coerenti con l'articolo 21 e con la tutela dei valori paesistico-ambientali del contesto;*
- *le trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali che interferiscono con il sistema idrografico dovranno essere progettate integrando e valorizzando i tratti idrografici con il disegno complessivo dell'intervento e il suo inserimento nel contesto paesistico locale.*
- *la programmazione e progettazione degli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica e in generale ogni intervento infrastrutturale sui corsi d'acqua, devono utilizzare prioritariamente soluzioni di tipo integrato che coniughino aspetti di prevenzione del rischio idraulico con quelli di riqualificazione paesistico-ambientale garantendo la continuità del corridoio ecologico;*
- *tra le soluzioni di cui al precedente punto, devono essere utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica o, più in generale, accorgimenti ispirati ai principi della riqualificazione fluviale, a meno che non sia dimostrata la loro inapplicabilità, anche con riferimento agli esempi progettuali di cui al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;*
- *le vasche di laminazione delle piene fluviali e i canali di by-pass che assolvono la funzione di rallentamento dei colmi di piena fluviale, devono essere realizzati in modo da assumere un aspetto naturaliforme, compatibilmente con gli spazi disponibili, che si integri col paesaggio circostante, creando un contesto golenale in cui oltre alla laminazione delle acque si svolgano funzioni ecologico-ambientali;*
- *in relazione ai corsi d'acqua naturali, le opere di difesa del suolo realizzate in calcestruzzo, muratura, scogliera o prismata, non connotate dal punto di vista storico-paesistico, in caso di ripristino o adeguamento funzionale, non possono essere riparati o ristrutturati ma devono essere sostituiti con interventi di rinaturazione delle sponde e/o con le modalità di cui sopra;*
- *negli ambiti destinati all'attività agricola ... non deve essere modificato o interrotto il tracciato dei corsi d'acqua ad uso irriguo secondo quanto previsto dall'articolo 21 delle norme;*
- *la copertura o il tombinamento dei corsi d'acqua sono consentiti soltanto nei casi previsti dalla legge;*
- *ogni trasformazione territoriale deve garantire la continuità e la funzionalità ecologico-ambientale del reticolo idrografico.*

ART. 5 – NORME GENERALI

ART. 5A – ATTIVITÀ VIETATE

Nella definizione delle attività vietate in prossimità dei corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto, fermo restando quanto riportato nel precedente Art. 4, si dovrà porre particolare attenzione agli indirizzi specificatamente indicati dalla D.G.R. n. 7/7868/2002, succ. mod., ed in ogni caso:

- salvaguardare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- vietare le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a m. 4 dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- disciplinare la tombinatura dei corsi d'acqua.

Sulla base di quanto sopra, su tutto il reticolo idrico vige il divieto di copertura dei corsi d'acqua, eccetto il caso in cui tale copertura non sia imposta da ragioni di pubblica incolumità, ai sensi art. 115 D.lgs. 152/2006.

E' inoltre vietata la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza; è possibile la manutenzione dell'esistente sia all'interno che all'esterno del centro abitato.

La **fascia di tutela assoluta con ampiezza di 4m dalle sponde** è adibita esclusivamente alla tutela del corso d'acqua, al ripristino dei suoi caratteri di naturalità e alla accessibilità dei luoghi, per manutenzione, fruizione e naturalizzazione. All'interno di tale fascia, ferme restando le disposizioni normative vigenti, vengono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio.

Nella medesima superficie si applicano le seguenti disposizioni:

- sono vietati gli scavi e i movimenti terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- sono vietate le piantagioni e gli orti e comunque tutte quelle attività che contrastano con la destinazione dell'area;

- è vietata qualsiasi tipo di edificazione. Per edificazione va inteso qualunque tipo di manufatto per il quale siano previste opere di fondazione anche se interrato;
- è vietato qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto; si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. n. 7633 del 08/04/1986);
- è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali.

La **fascia di rispetto**, esterna alla precedente ed estesa sino a **10m dalle sponde** ha lo scopo di migliorare la rivalutazione naturalistica del corso d'acqua, di garantire un riassetto ecologico delle fasce verdi e di permettere la fruizione dei luoghi. All'interno di tale fascia, ferme restando le disposizioni normative vigenti, si applicano le seguenti disposizioni:

- sono vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile della capacità di invaso durante le piene, e comunque la sottrazione di territorio fruibile;
- sono vietate le nuove edificazioni, qualora si tratti di strutture in muratura o stabili, i depositi permanenti di materiale, l'ubicazione di impianti e strutture a rischio per il suolo o la falda, quali cisterne e serbatoi, impianti di stoccaggio, lavorazione ecc., discariche ecc., e l'ubicazione di strutture sensibili quali i pozzi per l'approvvigionamento idropotabile.

ART. 6 - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

I tracciati del Reticolo Idrico non possono essere modificati in alcun modo se non dopo apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione competente. Le modifiche al reticolo e alle sue sponde sono comunque soggette alle norme elencate di seguito (Art. 7).

E' soggetto ad autorizzazione il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo, purché non ne riducano la sezione. Qualora venga provata l'impossibilità di diversa localizzazione, le stesse potranno essere interrare.

In ogni caso i manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

E' consentito il posizionamento di griglie all'inizio dei tratti tombinati.

Sono ammessi i seguenti interventi volti alla pulizia di alveo e sponde:

- gli interventi per la rimozione di ostacoli che impediscono il normale deflusso delle acque;
- gli interventi di rimozione dei rifiuti lungo l'alveo e le sponde, comprensivi del conferimento in discarica del rifiuto stesso;
- il taglio di vegetazione spondale qualora questa possa essere di ostacolo al normale defluire delle acque; è comunque necessario studiare e mettere in atto strategie per la conservazione degli habitat naturali o il ripristino degli stessi;
- l'asportazione dei depositi di fondo con risagomatura dell'alveo; tale attività deve avvenire secondo criteri e modalità che non alterino l'equilibrio dinamico del corso d'acqua, cioè che non alimentino fenomeni di erosione e di sedimentazione a valle e a monte del corso d'acqua.

Sono favoriti gli interventi di ingegneria naturalistica volti alla rinaturazione dell'alveo e delle sponde compresi quelli finalizzati alla protezione dell'alveo e delle sponde dall'azione erosiva dell'acqua, o di consolidamento delle sponde.

Nella fascia di tutela assoluta sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente competente, facente seguito ad apposita relazione tecnica che consideri le dinamiche del corso d'acqua, i seguenti interventi:

- opere di difesa spondale, quali difese radenti, senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere devono essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;

- le opere necessarie per la gestione e manutenzione del corso d'acqua (opere di presa e di recapito, ecc.), la cui costruzione e manutenzione deve essere valutata e studiata per minimizzare l'impatto dell'opera stessa.

La costruzione di argini è possibile solo nel rispetto delle fasce indicate sul reticolo e nel caso in cui siano necessari per la tutela di opere attualmente esistenti durante gli eventi di piena ordinaria. Non è ammessa la costruzione di argini a difesa di aree non edificate.

Nella fascia di tutela assoluta sono ammessi i cambi colturali, gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali e all'eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica, i miglioramenti fondiari limitati alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia, le occupazioni temporanee, a patto che non siano ubicabili all'esterno della fascia di tutela assoluta e non pregiudichino le finalità per le quali tale fascia è stata istituita. All'interno del centro abitato sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a) manutenzione ordinaria, - b) manutenzione straordinaria, e c) restauro e risanamento conservativo, dell'art. 27 della L.R. 12/2005.

Sono comunque consentiti gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) e i sottopassi. Gli attraversamenti con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n2/99). Per i manufatti di dimensioni inferiori, il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che attesti il loro dimensionamento secondo il tempo di ritorno della piena di riferimento e un franco minimo di 0,50m.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Nella fascia di rispetto, oltre agli interventi di cui ai punti precedenti e previa autorizzazione, sono consentiti:

- opere di pubblica utilità ed interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul corso d'acqua, che non peggiorino l'aspetto dei luoghi e non ne compromettano la rinaturalizzazione futura. Tali opere devono essere accompagnate da autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale o da altro organo competente nel caso dei corsi d'acqua principali, a seguito di apposita relazione tecnica di inquadramento territoriale che valuti l'impossibilità di collocazione in altro sito dell'opera e le sue ricadute sulle dinamiche del corso d'acqua anche in occasione di eventi di piena, sulla qualità delle acque e sulla possibilità di ripristino e rinaturalizzazione dell'area.

Nelle aree edificate sono ammessi interventi di manutenzione dell'esistente ed adeguamento igienico-funzionale, senza aumenti di volume e del carico insediativo. Sono inoltre ammessi l'adeguamento delle opere di interesse pubblico esistenti e l'ubicazione di nuove opere di interesse pubblico qualora non sia possibile la loro localizzazione in altro sito. In questo caso è necessario accompagnare il progetto con apposito studio che dimostri la necessità dell'opera, giustifichi l'ubicazione, evidenzi l'influenza dell'opera sul corso d'acqua, sulle dinamiche fluviali e sull'assetto paesaggistico, proponga misure di mitigazione o compensazione.

Tutti gli interventi consentiti devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

ART. 7 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

RETICOLO PRINCIPALE

La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo principale (Allegato A della D.G.R. n. VII/7868), che rientra nell'ambito delle competenze Regionali, è costituita da quanto disposto:

- dagli artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D. n. 523/1904, per quanto non espressamente modificato dal presente, con particolare riferimento al punto "f" dell'art. 96,

- dall'art. 9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua,
- dalla Delibera di Giunta Regionale 25/01/2002, n. VII/7868, succ. mod. ed integrazioni.


RETICOLO GESTITO DAI CONSORZI

Ai sensi dell'art. 85 comma 6 della l.r. 31/2008, dall'entrata in vigore del Regolamento regionale di Polizia Idraulica n. 3 dell'8 febbraio 2010, cessa l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VI del r.d. 8 maggio 1904, n. 368 «Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900 n. 195 e della legge 7 luglio 1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi».

La normativa di riferimento per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Principale gestito dai Consorzi di Bonifica (Allegato D alla D.G.R. n. VII/7868, succ. mod. ed integrazioni), è costituita da quanto disposto :

- dagli artt. 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento regionale di Polizia idraulica n. 3/2010 per quanto attiene le attività vietate, quelle soggette ad autorizzazione o concessione, le relative modalità e procedure di rilascio;
- dagli artt. 14 e 15 del suddetto regolamento per quanto attiene rispettivamente la vigilanza, le sanzioni ed i Regolamenti dei Consorzi di Bonifica;
- dalla Deliberazione di Giunta Regionale 08/04/1986, n. IV/7633;
- dalla Deliberazione di Giunta Regionale 30/07/1999, n. 44561;
- dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n. VII/7868, succ. mod. ed integrazioni;
- dalla Deliberazione di Giunta Regionale 22/12/2010, n. IX/1074, succ. mod. ed integrazioni;
- dalla Legge Regionale n. 7/2003 "Norme in materia di bonifica ed irrigazione".

2 – EST TICINO VILLORESI



RETICOLO MINORE

La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo minore di competenza Comunale come definito al precedente art. 2, nell'ambito delle competenze Comunali, è costituita da quanto disposto:

- dagli artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D. n. 523/1904, per quanto non espressamente modificato dal presente, con particolare riferimento al punto "f" dell'art. 96,
- dall'art. 9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua,

- dalle Delibere di Giunta Regionale 25/01/2002, n. VII/7868 e 01/08/2003 n. VII/13950, succ. modifiche ed integrazioni.

ART. 8 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque fognarie e di reflui non depurati, con la sola eccezione delle acque meteoriche. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia e del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza della Regione Lombardia, dei Consorzi di Bonifica territorialmente competenti.

ART. 8A – SOTTOPASSI

I sottopassi per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo

a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte. I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti o erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

Non potranno essere realizzati sottopassi mediante manufatti a "Botte a sifone", salvo impossibilità tecnica di soluzioni alternative, previa progettazione idraulica di dettaglio, e solo per casi di pubblica utilità.

ART. 8B – GRIGLIE

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.

Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni eventuale piena. Il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di intubamento, prescriverà la periodicità degli interventi manutentori ordinari e straordinari e richiederà il nominativo del soggetto al quale facciano capo gli interventi stessi, la responsabilità civile e penale per allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti imputabili alla mancata manutenzione della griglia. La modifica del soggetto titolato alla manutenzione delle griglie potrà avvenire solo mediante subentro.

ART. 8C – ARGINI

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità del taglio della vegetazione e delle erbe sulle scarpate.

ART. 8D - CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)

Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

ART. 8E – INTUBAMENTI

Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152/2006 e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi quando non sia previsto uno specifico progetto che garantisca il regolare deflusso delle acque.

Potranno essere consentiti gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. Si potranno consentire modifiche di tracciato, opere di copertura, sovrappassi, alterazioni delle sponde solo per casi di pubblica utilità, o su specifica richiesta da parte degli Enti istituzionalmente competenti in materia idraulica (Regione Lombardia, Consorzi di Bonifica nell'ambito del proprio comprensorio).

ART. 8F - SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. L'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni farà riferimento a quanto disposto dall'Art. 12 delle NTA del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ed al Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie", in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. A) della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26.

L'autorizzazione allo scarico dovrà verificare preliminarmente la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, con particolare riferimento, oltre alla sezione idraulica dello stesso (sufficienza od insufficienza), l'attuale regime idraulico, il franco di bonifica, la ricettività del collocamento finale.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati, in assenza di più puntuali indicazioni dovranno comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che risulti a valle immissario di canali di cui agli allegati A) e D) (D.G.R. n. VI/7868, succ. mod. ed integrazioni) o interferisca con gli stessi, dovrà essere richiesto preventivo parere rispettivamente alla Sede Territoriale della Regione Lombardia e al consorzio di Bonifica gestore per la verifica di capacità dello smaltimento delle portate scaricate.

Nell'impossibilità di convogliare le acque allo scarico nei corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento quali bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche.

Nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in

fognatura o alla rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno centennale, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua inasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

ART. 9 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE

ART. 9A - AUTORIZZAZIONI

Ai sensi della d.d.g. n. 8943 del 3/8/2007, l'autorizzazione corrisponde all'assenso ad eseguire opere nella fascia di rispetto assoluto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione delle opere ammissibili di cui al precedente Art. 6, dovranno essere corredate di:

1. Relazione, contenente:

- luogo, foglio mappa e mappale;
- Motivazioni della realizzazione dell'opera;
- Caratteristiche tecniche dell'opera;
- Assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
- Verifiche idrauliche di portata (in caso di ponti, tombature, nuovi alvei, ecc.);
- Relazione idraulica e geologica;
- Indagini di campagna (geofisiche, geotecniche, idrogeologiche) con i risultati ottenuti;
- Attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

2. Elaborati grafici, consistenti in :

- Estratto mappa originale con indicazione delle opere;
- Corografia in scala 1:10.000;
- Estratto del P.G.T. del Comune;
- Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- Sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti.

ART. 9B- PARERE IDRAULICO

Ai sensi della d.d.g. n. 8943/2007, è l'espressione dell'Autorità Idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua (il parere non dà titolo ad eseguire opere, ma è esclusivamente una valutazione di ordine tecnico).

Chiunque intenda procedere nella realizzazione delle opere o attività su un corso d'acqua dovrà richiedere il nulla-osta all'Autorità idraulica competente (Comune per il reticolo minore). Il richiedente dovrà produrre apposita relazione in forma di autocertificazione comprovante l'idoneità idraulica dell'intervento, ovvero l'assenza di modifiche sui fenomeni idraulici naturali o di interventi che possano creare significativo ostacolo al deflusso, oltre a limitare la capacità d'invaso nelle fasce di rispetto.

Documentazione richiesta (in triplice copia; gli elaborati dovranno essere timbrati e firmati da tecnico abilitato):

- relazione tecnica indicante le problematiche idrauliche esistenti (nel caso di opere di difesa idraulica), le caratteristiche tecniche dell'opera da realizzare, nonché le finalità delle stesse; nella relazione dovranno essere chiaramente indicati: nome del Comune e della località in cui si esegue l'intervento – nome del corso d'acqua interessato – particelle catastali in fregio alle quali si eseguono le opere.
- Corografia alla scala 1:10.000 con l'indicazione del tratto d'alveo interessato;
- Estratto mappa originale con posizionamento delle opere;
- Planimetria e sezioni trasversali dell'alveo (stato di fatto);
- Certificazione del tecnico relativa allo stato dei luoghi;
- Planimetria e sezioni trasversali dell'alveo e delle opere in progetto;

- Relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica secondo quanto disposto dallo studio a supporto della pianificazione urbanistica comunale;
- Autorizzazione paesistica (nel caso di esistenza di vincoli ambientali) rilasciata dall'Ente territorialmente competente;
- Documentazione fotografica;
- Eventuali pareri di Consorzi e Parchi interessati.

A seguito della presentazione di tale documentazione, l'Autorità idraulica potrà rilasciare il parere idraulico, anche a seguito di eventuali propri approfondimenti tecnici sulle opere da autorizzare, a seconda dell'importanza ed impatto dell'opera, oltre alla verifica dell'eventuale criticità del comparto.

ART. 9C - CONCESSIONE

Ai sensi della d.d.g. n. 8943/2007, è l'atto necessario per l'utilizzo del bene demaniale. La concessione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi sull'alveo di un corso d'acqua pubblico, o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero che per qualsiasi altro motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico.

Si identificano le seguenti tipologie: concessione idraulica senza occupazione di area demaniale (quando l'uso del bene non si traduce nella realizzazione di opere o attività in area concessa – es. ponte con appoggi in area esterna a quella demaniale); concessione idraulica con occupazione di area demaniale, a sua volta suddivisa in: occupazione temporanea o occupazione permanente.

Il rilascio della concessione è comprensiva dell'autorizzazione ai soli fini idraulici e prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli Allegati A e B (DGR n. 25125 del 13/12/2002). Viene rilasciata per tutti gli interventi che comportino occupazione di area demaniale ai sensi della DGR n. 7/7868 del 25.01.2002, come modif. dalla DGR n. 7/13950 del 01.08.2003, ed è soggetta a pagamento di un canone annuo.

In caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25.01.2002, n. 7/7868 da versare agli Enti competenti: Regione, Consorzi o Comuni.

Casi particolari:

- relativamente a corso d'acqua appartenente al Reticolo idrografico rappresentato sulle cartografie ufficiali (CTR e IGM) ma non riportato in mappa catastale come demaniale, i relativi provvedimenti autorizzativi non potranno comportare occupazione di area demaniale.
- per l'utilizzo di eventuali aree demaniali che hanno perso funzionalità idraulica è previsto il pagamento del canone demaniale di occupazione.

Aree interessate




Figura 1 – corso d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilievo (fonte: Regione Lombardia)




Figura 2 – corso d'acqua con argine in rilevato (fonte: Regione Lombardia)




Figura 3 – canale o naviglio affiancato da strade alzaie (fonte: Regione Lombardia)

ART. 9D – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dall'ente competente.

ART. 9E – PROCEDURE PER SDEMANIALIZZAZIONE

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio, secondo la procedura indicata nella DGR n. 7/20212 del 14.01.2005 "Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico". La medesima DGR costituisce il riferimento per l'espressione del parere regionale sulla richiesta di sdemanializzazione. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Per quanto riguarda i beni del Comune, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti dal regolamento comunale.

Ai sensi dell'art. 115, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, le aree di demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Il privato, proprietario di un fondo attraversato da corso d'acqua abbandonato da tempo e privo di significato idraulico, appartenente al demanio fluviale, può richiedere la sdemanializzazione di tale superficie attraverso apposita domanda e presentazione di documentazione secondo le modalità stabilite nella sopracitata DGR n. 7/20212 del 14 gennaio 2005.

ART. 10 – RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

La DGR n. 7/13950 del 2003 prevede, in caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino, che potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive":

Opere eseguite su suolo di proprietà dello Stato o di enti pubblici

1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da amministrazioni statali in assenza di autorizzazione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla

medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

ART. 11 - CAUZIONI. TARIFFE E CANONI DI CONCESSIONE E PER AUTORIZZAZIONI. PERIODICITÀ DEI RINNOVI

CAUZIONI: Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone. Tale somma, qualora non vi siano motivazioni contrarie, sarà restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

TARIFFA PER LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE: la presentazione di ciascuna domanda di autorizzazione per la realizzazione delle opere previste dal presente regolamento, comporta il pagamento di una tariffa fissa pari a € 51,65 a titolo di rimborso spese per l'istruzione della pratica.

Casi particolari: per un corso d'acqua di reticolo minore presente nelle cartografie ufficiali (IGM; CTR) ma non riportato in mappa catastale come area demaniale, i relativi provvedimenti autorizzativi non potranno comportare occupazione di area demaniale.

CANONI DI POLIZIA IDRAULICA: I canoni regionali di Polizia Idraulica vengono applicati annualmente dall'Autorità idraulica competente sulle attività autorizzate e/o concesse secondo la normativa vigente.

I canoni vengono definiti nella DGR di seguito riportata del 26 ottobre 2010 n. 9/713 - *Modifica delle dd.g.r. nn. 7868/2002, 13950/2003, 8943/2007 e 8127/2008, in materia di canoni demaniali di polizia idraulica.*

Si puntualizza che nel "Testo coordinato della LR 14 luglio 2003 n. 10 – riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria", all'Art. 28, 1-bis, viene riportato quanto segue: *"L'imposta regionale è altresì dovuta nella misura del 100% di quella fissata per il canone di cui all'art. 89, comma 1, lettera i) del D.lgs. 112/1998, con esclusione dei canoni dovuti per le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 3, comma 114, lettera a) della LR n. 1/2000, nonché ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera c) della LR n. 7/2003".*

2° Supplemento Straordinario - Giovedì 4 novembre 2010



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 26 ottobre 2010 - n. 9/713

(5.1.0)

Modifica delle dd.g.r. nn. 7868/2002, 13950/2003, 8943/2007 e 8127/2008, in materia di canoni demaniali di polizia idraulica

18

*Il presente fascicolo annulla
e sostituisce il precedente di pari numero e data*

2° Suppl. Straordinario al n. 44 - 4 novembre 2010

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2010031) (5.1.0)
D.g.r. 26 ottobre 2010 - n. 9/713
Modifica delle dd.g.r. nn. 7868/2002, 13950/2003, 8943/2007 e 8127/2008, in materia di canoni demaniali di polizia idraulica

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Delega delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»;
 - la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali»;
 - la d.g.r. 1 agosto 2003, n. 13950 «Modifica della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 "Determinazione del reticolo idrico principale. Delega delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica"»;
 - la d.g.r. 3 agosto 2007, n. 8943 «Linee guida di polizia idraulica»;
 - la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5774 «Introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del canone ad uso agricolo - Modifica alle dd.g.r. nn. 7868/2002 e 13950/2003 in materia di determinazione del reticolo idrico principale (art. 3, comma 114, l.r. n. 1/2000)»;
 - la d.g.r. 1 ottobre 2008, n. 8127 «Modifica del reticolo principale determinato con d.g.r. 7868/2002»;
 - la legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;
 - la d.g.r. 28 ottobre 2009, n. 10402 «Nuovi canoni regionali di polizia idraulica in applicazione dell'art. 6 comma 5 della l.r. 10/2009»;
- Preso atto delle numerose contestazioni e ricorsi presentati dai concessionari titolari di opere di copertura di alvei in merito all'onerosità del canone istituito dalla d.c.r. 7868/2002 e s.m.l. nonché

delle segnalazioni da parte dei proprietari dei fondi acces-

sibili esclusivamente da argini demaniali, e che a seguito di ciò sono stati analizzati i parametri di calcolo dei canoni confrontandoli con i parametri di calcolo similari applicati nelle Regioni limitrofe;

Considerato che da tale analisi è emerso che gli importi relativi ai canoni in merito alle coperture di alvei demaniali e al transito sugli argini, in particolare per le proprietà intercluse, risultano molto onerosi e che, la crisi economica contingente, ha messo in ulteriore difficoltà le famiglie e le imprese lombarde;

Viste le istanze presentate da vari operatori privati finalizzate ad interventi di rinaturalizzazione e gestione ambientale di aree demaniali con particolare riferimento alle politiche regionali volte a favorire le attività di recupero e valorizzazione ambientale in applicazione delle normative statali ed in risposta alle direttive della comunità europea;

Preso atto delle difficoltà riscontrate per il rispetto dei termini da alcuni Consorzi di bonifica nella stipula degli atti amministrativi previsti dal punto 5 della d.g.r. 8127/2008;

Considerato che con le delibere sopracitate sono state introdotte varie modifiche nel corso degli anni che hanno interessato sia l'applicazione dei canoni che le loro interpretazioni, pertanto si rende necessario semplificare e predisporre un unico documento che raggruppi tutte le disposizioni (Allegato C della d.g.r. 13950/2003);

Ritenuto necessario in base a quanto sopra esposto:

- modificare l'allegato «C» «Canoni regionali di polizia idraulica per il reticolo idrico principale» della d.g.r. 13950/2003, in particolare:

- alla sezione «C Tombinature» la voce «C.2 Uso residenziale Industriale»;
- alla sezione «D Transito di sommità arginale» la voce «D.1 - Singole autorizzazioni di transito»;
- alla sezione «E Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua» le voci «E.1 - Pedonale», «E.2 - Carrabile» «E.1.1 - Pedonale, nel caso di più rampe» «E.2.1 - Carrabile nel caso di più rampe»;
- alla sezione «H Ulteriori casi di occupazione demaniali» la voce «H.9 - Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici al fine del rimboschimento»

con le voci riportate nella seguente tabella:

		Concessione di aree demaniali (senza occupazione)	Concessione aree demaniali (con occupazione)	
			Canone	Imposta regionale
C.2	Uso residenziale/Industriale		Canone = superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 237,38)	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)			
D.1	Singole autorizzazioni di transito (solo soggetti privati)	€ 59,23		L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
D.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici)	€ 1422,00/km o frazione		
E.1	Pedonale		Gratuito	
E.2	Carrabile		€ 59,23	
NOTE	L'importo è da conteggiare per ogni rampa ed è comprensivo del transito arginale. La concessione va rilasciata solo nel caso non sia possibile accedere al fondo/proprietà per altro percorso. Anche se con doppio sbocco sulla sommità arginale purché confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è incrementato del 30%.			
E.1.1	Stralciato			
E.2.1	Stralciato			
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale al fine del rimboschimento		Gratuito	

- modificare la d.g.r. 8943/2007 «Linee guida di polizia idraulica», in particolare il Titolo III «Linee guida per il rilascio delle concessioni» punto 3 «Oneri concessori»;

- il paragrafo: «Corpi di fabbrica su tombinature» viene integralmente sostituito con la seguente dizione:
 «Il canone viene applicato al mq., di superficie tombinata

ed è pari al 2% del valore dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato utilizzato per la determinazione dell'I.C.I., ed applicato mediante stima comparativa delle aree limitrofe alla zona interessata. Con riferimento all'area demaniale occupata dal corpo di fabbrica il canone è pari al 2% del valore unitario dello stesso calcolato applicando il

valore di mercato utilizzato per la determinazione dell'I.C.I., e determinato mediante stima comparativa dei corpi di fabbrica limitrofi alla zona interessata».

- Il paragrafo «Transito di sommità arginali» viene integralmente sostituito con la seguente dizione:

«Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti pubblici o privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà e per giustificati motivi, tale canone non implica occupazione demaniale. Per gli enti pubblici l'autorizzazione è rilasciata ai fini viabilistici ed è soggetta all'applicazione del canone D.2 ed il parametro di applicazione al chilometro o frazione di esso. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Alla domanda di concessione deve essere allegata una carta topografica di scala adeguata in cui devono essere identificati i tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.»
 - Il paragrafo «Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua», viene integralmente sostituito con la seguente dizione:

«La concessione per le rampe è rilasciata ai proprietari di fondi che non possono utilizzare percorsi alternativi per raggiungere le loro proprietà, il canone è riferito a singola rampa carrabile, ed è comprensivo del transito sulla sommità arginale. Poiché vi è occupazione di area demaniale viene applicata l'imposta regionale. Alla domanda di concessione deve essere allegata una carta topografica di scala adeguata in cui devono essere identificati la rampa, il tratto di argine/alzaia demaniale da percorrere.»
 - Il paragrafo «Occupazioni di aree demaniali in aree protette o per interventi di recupero ambientale», viene integralmente sostituito con la seguente dizione:

«Tutte le occupazioni di aree del demanio fluviale finalizzate al mantenimento o alla realizzazione di interventi di ripristino e recupero paesistico ambientale da parte di soggetti, sia pubblici che privati, sono a titolo gratuito»;
- modificare integralmente il punto 5 della la d.g.r. 8127/2008 «Modifica del reticolo principale determinato con la d.g.r. 7868/2002» come segue: «di disporre che i consorzi che vogliono continuare a gestire i corsi d'acqua pubblici attualmente erroneamente inseriti nell'allegato D della d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e succ. mod. e int. o nell'elenco di cui alla d.g.r. 11 febbraio 2005 n. 20552, presentino istanza all'autorità idraulica competente (Sede Territoriale regionale, se facenti parte del reticolo idrico principale o Comune se facenti parte del reticolo idrico minore) entro il 31 dicembre 2012»;

Preso atto del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2010-2013 deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 2009, nel quale alla tavola II.5 «Quadro Macroeconomico» viene indicato in 1,5% il tasso d'inflazione programmata per l'anno 2011;

Dato atto che l'attività di che trattasi fa riferimento al Programma Operativo 19 del PRS «Risorsa acqua» ed in particolare all'Obiettivo Operativo 19.6.2 «Semplificazione, razionalizzazione e informatizzazione delle procedure, nello sviluppo di un sistema organico di controlli amministrativi, gestionali e strategici», Azione 2 «Revisione e semplificazione dei canoni di occupazione delle aree del demanio idrico»;

Ritenuto pertanto per quanto sopra esposto, di aggiornare la d.g.r. n. 7868/02, la d.g.r. n. 13950/03, la d.g.r. 8943/2007 e la d.g.r. 8127/2008;

Vagliate e fatte proprie le considerazioni sopra esposte; a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto espresso in premessa,

1. di modificare e sostituire integralmente l'allegato "C" «Canoni regionali di polizia idraulica per il reticolo idrico principale» della d.g.r. 13950/2003, secondo il nuovo «allegato C», parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;

2. di modificare e sostituire integralmente nella d.g.r. 8943/2007 «Linee guida di polizia idraulica», in particolare nel Titolo III «Linee guida per il rilascio delle concessioni» al punto 3 «Oneri concessori» i seguenti paragrafi:

- paragrafo: «Corpi di fabbrica su tombinature»
- paragrafo: «Transito di sommità arginali»
- paragrafo: «Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua»
- paragrafo: «Occupazioni di aree demaniali in aree protette o per interventi di recupero ambientale»

secondo «l'allegato A», parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;

3. modificare integralmente il punto 5 della la d.g.r. 8127/2008 «Modifica del reticolo principale determinato con la d.g.r. 7868/2002» come segue: «di disporre che i consorzi che vogliono continuare a gestire i corsi d'acqua pubblici attualmente erroneamente inseriti nell'allegato D della d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e succ. mod. e int. o nell'elenco di cui alla d.g.r. 11 febbraio 2005 n. 20552, presentino istanza all'autorità idraulica competente (Sede Territoriale regionale, se facenti parte del reticolo idrico principale o Comune se facenti parte del reticolo idrico minore) entro il 31 dicembre 2012»;

4. di confermare ogni altro disposto delle d.g.r. n. 7868/02, rettificata con la d.g.r. n. 8743/02 e modificata dalla d.g.r. n. 13950/2003, dalla d.g.r. 8943/2007 e dalla d.g.r. 8127/2008 non modificato e integrato dalla presente deliberazione;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

— • —

ALLEGATO A

Modifica integrale dei seguenti paragrafi nella d.g.r. 8943/2007 «Linee guida di polizia idraulica», in particolare nel Titolo III «Linee guida per il rilascio delle concessioni» punto 3 «Oneri concessori»

- Il paragrafo: «Corpi di fabbrica su tombinature» viene integralmente sostituito con la seguente dizione:

«Il canone viene applicato al mq., di superficie combinata ed è pari al 2% del valore dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato utilizzato per la determinazione dell'I.C.I., ed applicato mediante stima comparativa delle aree limitrofe alla zona interessata. Con riferimento all'area demaniale occupata dal corpo di fabbrica il canone è pari al 2% del valore unitario dello stesso calcolato applicando il valore di mercato utilizzato per la determinazione dell'I.C.I., e determinato mediante stima comparativa dei corpi di fabbrica limitrofi alla zona interessata».
- Il paragrafo «Transito di sommità arginali» viene integralmente sostituito con la seguente dizione:

«Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti pubblici o privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà e per giustificati motivi, tale canone non implica occupazione demaniale. Per gli enti pubblici l'autorizzazione è rilasciata ai fini viabilistici ed è soggetta all'applicazione del canone D.2 ed il parametro di applicazione al chilometro o frazione di esso. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Alla domanda di concessione deve essere allegata una carta topografica di scala adeguata in cui devono essere identificati i tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.»
- Il paragrafo «Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua», viene integralmente sostituito con la seguente dizione:

«La concessione per le rampe è rilasciata ai proprietari di fondi che non possono utilizzare percorsi alternativi per raggiungere le loro proprietà, il canone è riferito a singola rampa carrabile, ed è comprensivo del transito sulla sommità arginale. Poiché vi è occupazione di area demaniale viene applicata l'imposta regionale. Alla domanda di concessione deve essere allegata una carta topografica di scala adeguata in cui devono essere identificati la rampa, il tratto di argine/alzaia demaniale da percorrere.»
- Il paragrafo «Occupazioni di aree demaniali in aree protette o per interventi di recupero ambientale», viene integralmente sostituito con la seguente dizione:

«Tutte le occupazioni di aree del demanio fluviale finalizzate al mantenimento o alla realizzazione di interventi di ripristino e recupero paesistico ambientale da parte di soggetti, sia pubblici che privati, sono a titolo gratuito».

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

		Concessione di aree demaniali (senza occupazione)		Concessione aree demaniali (con occupazione)		
				Canone	Imposta regionale	
A	Attraversamenti aerei					
A.1	Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 71,10	€ 35,56 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)		L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare	
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000 V	€ 92,88	€ 46,45 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)			
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 142,20	€ 71,10 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)			
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 213,29	€ 106,65 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)			
A.5	Linee telefoniche	€ 142,20	€ 71,10 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)			
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 473,60	€ 473,60			
A.7	Piccole teleferiche	€ 142,20	€ 142,20			
A.8	Palorci	€ 71,10	€ 71,10			
A.9	Ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature:					
A.9.1	- fino a 1.000 mm di diametro	€ 8,03 al ml (canone minimo € 59,23)	€ 8,03 al ml (canone minimo € 59,23)			
A.9.2	- oltre 1.000 mm di diametro	€ 13,19 al ml (canone minimo € 59,23)	€ 13,19 al ml (canone minimo € 59,23)			
A.10	Passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh.1,50 ml):					
A.10.1	- uso agricolo	€ 142,20	€ 142,20			
A.10.2	- uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 71,10	€ 71,10			
A.10.3	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 142,20	€ 142,20			
A.10.4	- uso commerciale o industriale	€ 237,38	€ 237,38			
A.11	Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20 m ² :					
A.11.1	- uso agricolo	€ 142,20	€ 142,20			
A.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 142,20	€ 142,20			
A.11.3	- uso commerciale o industriale	€ 237,38	€ 237,38			
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:					
A.11.1.1	- uso agricolo	€ 3,44 al m ²	€ 3,44 al m ²			
A.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 5,73 al m ²	€ 5,73 al m ²			
A.11.3.1	- uso commerciale o industriale	€ 11,47 al m ²	€ 11,47 al m ²			
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc.)					
A.12.1	- fino a 100 mm di diametro	€ 2,30 al ml (canone minimo € 59,23)	€ 2,30 al ml (canone minimo € 59,23)			
A.12.2	- oltre 100 mm di diametro	€ 2,87 al ml (canone minimo € 59,23)	€ 2,87 al ml (canone minimo € 59,23)			
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 142,20	€ 142,20			
NOTE	Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua; nel caso in cui l'attraversamento aereo preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale					
B	Attraversamenti in sub-alveo					
B.1	Linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 142,20	€ 142,20			
B.2	Linee elettriche	€ 142,20	€ 142,20			
B.3	Linee telefoniche	€ 142,20	€ 142,20			
B.4	Acquedotti	€ 142,20	€ 142,20			
B.5	Fognature	€ 142,20	€ 142,20			
B.6	Gasdotti	€ 142,20	€ 142,20			
B.7	Oleodotti	€ 142,20	€ 142,20			
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 237,38	€ 237,38			
B.9	Sifoni	€ 237,38	€ 237,38			
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3 ml):					
B.10.1	- uso agricolo		€ 142,20			
B.10.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 142,20			

		Concessione di aree demaniali (senza occupazione)	Concessione aree demaniali (con occupazione)	
			Canone	Imposta regionale
B.10.3	- uso commerciale o industriale		€ 237,38	
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 m ² :			
B.11.1	- uso agricolo		€ 142,20	
B.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 142,20	
B.11.3	- uso commerciale o industriale		€ 237,38	
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:			
B.11.1.1	- uso agricolo		€ 3,44 al m ²	
B.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,73 al m ²	
B.11.3.1	- uso commerciale o industriale		€ 11,47 al m ²	
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo.	€ 142,20	€ 142,20	
NOTE	Se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro € 1,14 al ml - superiore a 100 mm € 2,30 al ml; nel caso in cui il manufatto/opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale.			
C	Tombinature			
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,73 al m ² (canone minimo € 142,20)	
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone = superficie x 2% valore unitario area (1) (canone min. € 237,38)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)			
C.3	Uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 77,89)	
D	Transito di sommità arginale			
D.1	Singole autorizzazioni di transito (solo soggetti privati)	€ 59,23		
D.2	Uso viabilistico (solo Enti pubblici)	€ 1422,00/km o frazione		
E	Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua			
E.1	Pedonale		Gratuito	
E.2	Carrabile		€ 59,23	
F	Sfalcio erbe - Taglio piante			
F.1	Sfalcio erbe e arbusti		€ 23,68 ha (canone minimo € 59,23)	
F.2	Taglio piante		€ 565,46 ha (canone minimo € 59,23)	
	su sponde, argini e aree di asservimento idraulico (4)			
G	Scarichi acque			
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 71,10	€ 71,10	
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognarie	€ 284,39	€ 284,39	
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici:			
G.3.1	- fino a 5000 ab.	€ 284,39	€ 284,39	
G.3.2	- tra i 5000 e i 50000 ab.	€ 415,13	€ 415,13	
G.3.3	- tra i 50000 e i 100000 ab.	€ 830,25	€ 830,25	
G.3.4	- oltre i 100000 ab.	€ 1.660,49	€ 1.660,49	
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 296,44 m ³ /sec (canone min. € 296,44)	€ 296,44 m ³ /sec (canone min. € 296,44)	
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 284,39	€ 284,39	
G.6	Altri scarichi	€ 296,44 m ³ /sec (canone min. € 296,44)	€ 296,44 m ³ /sec (canone min. € 296,44)	
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.			

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

H	Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali	Concessione di aree demaniali (senza occupazione)	Concessione aree demaniali (con occupazione)		
			Canone	Imposta regionale	
H.1.1	Aree per uso agricolo e venatorio (d.g.r. 5774/2007)		€ 104,57/ha (canone minimo € 59,23)	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare	
H.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali (d.g.r. 5774/2007)		€ 83,65/ha (canone minimo € 59,23)		
	Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere dell'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa.				
H.2	Aree per uso non agricolo		Canone = superficie x 2% valore unitario area (1) (canone min. € 142,20)		
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)				
H.3	Posa bilanciamenti di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15 x 15)		€ 444,37		
H.4	Cartelli pubblicitari:				
H.4.1	- monofacciali fino a 5 m ² di superficie		€ 103,21 al m ² (canone min. € 103,21)		
H.4.2	- bifacciali fino a 5 m ² di superficie		€ 165,14 al m ² (canone min. € 165,14)		
	Parte eccedente i 5 m ² : monofacciali € 39,58 m ² , bifacciali € 63,33 m ²				
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 40,14		
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia):				
H.6.1	- con capanno		€ 740,81		
H.6.2	- senza capanno		€ 444,37		
H.7	Muri di contenimento e difese spondali:				
H.7.1	- per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e (canone minimo € 59,23)		
H.7.2	- per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone = superficie x 2% valore unitario area (1) (canone min. € 118,45)		
H.8	Occupazione area demaniale in aree protette (rif. art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)		gratuito		
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale ai fini del rimboschimento		gratuito		
H.10	Guadi/selciatoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 71,10		
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,70 ml (canone minimo € 59,23)		
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 126,14 ha (canone minimo € 59,23)		
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.				
(2)	Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.				
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari» e successive modificazioni e l'art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226.				
(4)	Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerato la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m, di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.				

NOTE GENERALI

-
- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 59,23 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato (d.g.r. 8743/2002).

 - Ai fini dell'applicazione e della determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica, si intendono per Enti pubblici esclusivamente quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) (d.g.r. 10402/2009).

 - I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).

 - I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.

 - Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.

 - Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo.

 - Per quanto riguarda le tombinature, premesso che se le opere di tombinatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/1999, non è possibile ordinarne la rimozione, in tutte le altre situazioni è vietato la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.

 - Per quanto concerne il canone sulle concessioni demaniali per uso del demanio idrico di competenza della Regione Lombardia per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi dei piccoli Comuni e dei Comuni montani, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. L'imposta regionale di occupazione è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare (d.g.r. 5774/2007).

 - **Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.**
-